

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 0056

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2013 presentato, in data 28 novembre 2013, da parte della società Novara Calcio S.p.A e della società A.C. Cesena S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti Serie A e nei confronti di tutte le altre società di Serie A per l'annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 278/CGF, inerente la motivazione del rigetto del ricorso proposto da Novara Calcio S.p.A. ed A.C. Cesena S.p.A. – dispositivo in C.U. n. 204/CGF del 14.3.2013 – nonché del suo presupposto logico – giuridico costituito dalla delibera assunta in data 3.12.2013 dall'Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, individuato come “criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all'art. 19.2, comma 3, dello Statuto – Regolamento della Lega (“contributo Europa League”) stagione 2011/2012”.

Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 18 febbraio 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 18 febbraio 2014.

Il Segretario
F.to Alvio La Face